

Regolamento per la redazione di progetti , opere e lavori a cura del personale interno

Il Commissario Straordinario

Visto l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, che riproduce con modifiche l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, concernente l'incentivo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;

Considerato che si e' ravvisata l'esigenza di adeguare il regolamento per la corresponsione dell'incentivo per la progettazione alle nuove disposizioni previste dal summenzionato decreto;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Obiettivi e finalita'

. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.

In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, e' corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalita' interne ed all'incremento della produttivita'.

Art. 2.

Campo di applicazione

Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attivita' di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).

Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art. 3.

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e' calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Il limite massimo cosi' come sopra individuato sar  liquidato sulla base percentuale che di volta in volta verr  stabilito dalle disposizioni di legge in quel momento vigente.

Art. 4.

Ripartizione degli incarichi

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non e' dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attivit  del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi, compresa la DDLL potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario non saranno retribuite ricomprendendosi nella retribuzione del compenso. Le ore comunque effettuate al di fuori dell'orario di servizio saranno conteggiate ai fini del loro recupero.

Del pari

Art. 5. **Ripartizione**

La ripartizione dell'incentivo cos' come calcolato nella misura massima di cui all'art .3, è così individuato:

- a) il responsabile del procedimento ed eventuali collaboratori: 35%
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 34%
- c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: 30%
- d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 3%

Art. 6.

Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 per l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

- progetto preliminare 20%;
- progetto definitivo 40%;
- progetto esecutivo 40%.

Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

Art. 7.

Penalità per errori od omissioni progettuali

Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero. I costi riguardanti la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione, sono a totale carico dell'Ente.

Art. 8.

Pagamento del compenso

Il pagamento della quota di incentivazione e' disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle varie fasi dell'incarico e sarà disposta sulla retribuzione mensile più prossima a quella dell'avvenuto espletamento dell'incarico.